



Conservatorio Statale di Musica

“Giacomo Puccini”

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

19121 – LA SPEZIA

Via XX Settembre n. 34 – Tel. 0187/770333 Fax 0187/770341

Codice fiscale 91027910115

**STATUTO DI AUTONOMIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
"GIACOMO PUCCINI" DELLA SPEZIA**

Approvato con delibera n° 71 del Consiglio di Amministrazione del
12 luglio 2004

Approvato dal MIUR con decreto dirigenziale n. 344 del 29 ottobre 2004

INDICE GENERALE.....	2
CAPO I Principi generali, finalità, autonomia statutaria e regolamentare.....	3
<i>Art. 1 - Principi generali e finalità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Autonomia statutaria e regolamentare.....</i>	<i>3</i>
CAPO II - Organi di governo e di gestione.....	4
<i>Art.3 – Organi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Il Presidente</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Il Direttore</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Il Consiglio Accademico</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Il Collegio dei revisori</i>	<i>7</i>
<i>Art 9 - Il Nucleo di valutazione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Il Collegio dei Professori</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - La Consulta degli studenti</i>	<i>8</i>
CAPO III - Strutture didattiche , di ricerca e di produzione.....	9
<i>12 - Strutture didattiche , di ricerca e di produzione.....</i>	<i>9</i>
CAPO IV-Struttura Amministrativa.....	9
<i>Art. 13 -Organizzazione degli uffici.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Il Direttore Amministrativo</i>	<i>9</i>
CAPO V - Disposizioni finali.....	10
<i>Art. 15 - Modifiche allo Statuto</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Norme abrogative</i>	<i>10</i>

CAPO I

Principi generali, finalità, autonomia statutaria e regolamentare.

Art. 1 - Principi generali e finalità

- 1 Il Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" della Spezia (di seguito denominato Conservatorio), a norma della Costituzione e nei limiti fissati dalle leggi, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca e svolge correlata attività di produzione.
- 2 Il Conservatorio ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della propria autonomia.
- 3 Le finalità primarie del Conservatorio sono:
 - il perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi dello studio, della ricerca e della produzione artistico-musicale e della formazione, garantendo il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale;
 - lo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale, anche attraverso forme di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture e la circolazione dei saperi;
 - lo scambio e l'interazione con le realtà culturali e produttive, in quanto strumenti di diffusione, di valorizzazione e di promozione dell'azione formativa e della ricerca.
- 4 Il Conservatorio garantisce la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.
- 5 Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto delle pluralità culturali, anche fornendo a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione, sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti.

Art. 2 - Autonomia statutaria e regolamentare

- 1 Lo Statuto deliberato ai sensi di legge con atto del Consiglio di Amministrazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione sull'albo dell'istituzione.
- 2 Per quanto non specificato nel presente Statuto e nei Regolamenti in esso previsti, rimangono in vigore le norme legislative vigenti, per quanto applicabili al settore dell'Alta Formazione.
- 3 Il Regolamento generale del Conservatorio contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al regolamento didattico, di cui al comma 6 e al regolamento di organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione, di cui all'art. 13 del D.P.R. 132/2003, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.
- 4 Il Regolamento generale è approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è adottato con decreto del Presidente.
- 5 La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale Regolamento viene emanato dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, espletate le procedure di legge. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

6 Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Professori ed il Consiglio di Amministrazione. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

7 Il Regolamento della Consulta degli studenti è attinente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi del Conservatorio, come previsto dal presente Statuto, e a tutte le attività degli studenti.

8 Per l'elaborazione del Regolamento generale, del Regolamento didattico e del Regolamento della consulta degli studenti possono essere costituiti, con deliberazione degli organi di gestione, su proposta del Collegio dei Professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti al Conservatorio e da esperti esterni.

9 L'Istituto riconosce e sostiene la libertà di associazione delle proprie componenti interne, con finalità culturali, ricreative e di mutualità.

10 L'Istituto garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita dell' Istituto, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale dell'Istituto o previste nella normativa vigente.

11 Il Conservatorio riconosce le rappresentanze sindacali che partecipano alla organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per quanto applicabile al settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

12 In sede di prima applicazione:

- 1) lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Professori ed inviato al Ministero per la necessaria approvazione;
- 2) il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione ed inviato al Ministero per la necessaria approvazione;
- 3) il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed inviato al Ministero per la necessaria approvazione.

CAPO II

Organi di governo e di gestione

Art.3 - Organi

1 Sono organi necessari del Conservatorio:

- il Presidente;
- il Direttore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Accademico;
- il Collegio dei revisori;
- il Nucleo di valutazione;
- il Collegio dei Professori;

- la Consulta degli studenti.

2 Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3 Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

4 Al componente elettivo di un organo collegiale, cessato dall'incarico per dimissioni o rinuncia, subentra il primo dei non eletti.

Art. 4 - Il Presidente

1 Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1.

2 Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno;
- b) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
- c) emanare i Regolamenti interni del Conservatorio;
- d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti

3 Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.*

Art. 5 - Il Direttore

1 Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.

2 Spetta in particolare al Direttore:

- a) espletare per quanto di propria competenza compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori e sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni;
- c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di produzione e di sperimentazione del Conservatorio impartendo direttive- nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di produzione e di sperimentazione e per la determinazione delle relative responsabilità;
- d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo quanto stabilito dalle leggi relative al Pubblico Impiego, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- e) emanare i decreti e gli atti di sua competenza ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

* Modificato con Delibera N° 50 del 28.07.2016, ai sensi del DPR 31 Ottobre 2006 n. 295

3 Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dai regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della legge 508/99.

4 In sede di prima applicazione, l'elettorato passivo è riservato ai Professori con una anzianità di almeno 10 anni di servizio in ruolo nelle Istituzioni AFAM purché in possesso di comprovata attività artistica e professionale ed acquisita esperienza di direzione, anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

5 L'elettorato attivo è costituito dai docenti dell'istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte in servizio nel Conservatorio.

6 Il Direttore può designare un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

7 Il Direttore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, di concerto con il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni al Conservatorio.

8 Il Direttore può a richiesta essere esonerato totalmente dagli obblighi didattici.

9 Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito:

a) dal Presidente;

b) dal Direttore;

c) da un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

d) da uno studente maggiorenne eletto dalla Consulta degli studenti;

e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

2 Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

3 Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4 I consiglieri di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5 I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.

6 La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro.

7 Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

8 Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

9 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo;
- b) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
- c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a) la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
- f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio Accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
- g) determina, sentito il Consiglio accademico, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, sentiti il Consiglio Accademico e sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
- h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
- i) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
- l) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
- m) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.

10 La definizione dell'organico del personale di cui al comma 9, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 7 - Il Consiglio Accademico

1 Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio il Consiglio Accademico definisce le linee di intervento, di sviluppo e di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica dell'istituzione e sovrintende alla relativa attività di programmazione.

2 In particolare, il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e delle correlate attività di produzione, sentito il Collegio dei Professori;

- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico, sentito il Collegio dei Professori, ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;
- f) delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto;
- g) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2 Fanno parte del Consiglio Accademico:

- il Direttore, che lo presiede;
- 8 docenti eletti dal Collegio dei Professori, con almeno tre anni di servizio nella Sede, possibilmente rappresentativi dell'articolazione degli indirizzi artistico-didattici del Conservatorio,
- due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

3 I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

4 I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

5 Criteri e modalità di funzionamento del Consiglio Accademico sono stabiliti con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

6 Non è consentito, eccetto che per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Il Collegio dei revisori

1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2 I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3 Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

4 Il Collegio espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 sulla gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità.

5 I componenti del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

6 Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art 9 - Il Nucleo di valutazione

1 Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2 Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3 Le Istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 10 - Il Collegio dei Professori

1 Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio nonché dagli accompagnatori al pianoforte.

2 Il Collegio dei Professori:

- a) formula pareri e proposte sulla revisione dello Statuto;
- b) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
- c) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 11 - La Consulta degli studenti

1 La Consulta degli studenti è composta da studenti del conservatorio eletti in numero di tre per un numero di studenti fino cinquecento, di cinque per un numero di studenti fino a mille, di sette per un numero di studenti fino a millecinquecento, di nove per un numero di studenti fino a duemila, di undici per un numero di studenti superiore a duemila. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico.

2 Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta ed il Consiglio di Amministrazione.

3 Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione.

4 Il Consiglio d'Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio.

5 In sede di prima applicazione il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti che potrà proporre un Regolamento da sottoporre al Consiglio

Accademico ai fini della successiva deliberazione.

CAPO III

Strutture didattiche , di ricerca e di produzione.

12 - Strutture didattiche , di ricerca e di produzione.

1 Sono altri Organi Accademici del Conservatorio:

- a) Comitato per i Rapporti Esterni e Ufficio Stampa;
- b) Comitato per la gestione dei Beni Archivistici-Documentari e Multimediali.

2 Il Comitato per i Rapporti Esterni e Ufficio Stampa è composto da un componente del Consiglio d'Amministrazione, dal Direttore o un suo delegato, da due Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori, e da uno Studente indicato dalla Consulta degli Studenti.

3 Il Comitato per la gestione dei Beni Archivistici-Documentari e Multimediali è composto dal Bibliotecario, da due Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori, dal Consegnatario dei Beni Mobili, e da uno Studente indicato dalla Consulta degli Studenti.

CAPO IV-

Struttura Amministrativa

Art. 13 -Organizzazione degli uffici.

1 L'Amministrazione del Conservatorio è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2 Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Istituzione.

3 L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

4 L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14 - Il Direttore Amministrativo

1 Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione, controllo, indirizzo e vigilanza nei confronti di tutto il personale amministrativo.

2 Il Direttore Amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo del Conservatorio e cura l'osservanza delle relative direttive. Adotta altresì gli

atti di sua competenza individuati dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3 Il Direttore Amministrativo:

- a) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto;
- b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
- c) provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale.

4 Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività degli Uffici, alla quale sono allegate le dichiarazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, se istituiti.

5 Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli Uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale amministrativo dell'Istituzione e assumere gli atti di gestione finanziaria.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 15 - Modifiche allo Statuto


1 Le modifiche del presente Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.

2 Le modifiche, deliberate ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a) del D.P.R. 132/03, debbono essere trasmesse al MIUR per la relativa approvazione.

Art. 16 - Norme abrogative

1 Sono soppresse tutte le norme e le disposizioni interne in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e con quanto previsto nei Regolamenti.

La Spezia, li 12 luglio 2004


Il Presidente
Prof. Ing. Fabio Uccelli

